



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO SPECIALE A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA’
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028**

CPV 60130000-8



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è l’affidamento del servizio di trasporto scolastico speciale a favore di alunni e studenti con disabilità, residenti nel Comune di Rubiera, frequentanti le scuole secondarie di II grado di Reggio Emilia, in età compresa indicativamente tra 14 e 19 anni, al fine di assicurare l'integrazione scolastica.

In particolare il servizio consiste in:

- Trasporto scolastico speciale casa-scuola-casa a favore di alunni e studenti con disabilità iscritti al servizio di trasporto scolastico del comune, che non possono fruire del servizio scolastico ordinario, in ragione della loro specifica disabilità.

Il personale accompagnatore che dovrà svolgere l’attività di assistenza nei confronti degli utenti con disabilità che usufruiscono del servizio viene fornito dal Comune di Rubiera e non risulta in carico al gestore del trasporto scolastico speciale. Tale figura dovrà essere caricata sul mezzo, prima della salita degli studenti, e riaccompagnata al termine del servizio in un punto che verrà definito in accordo tra Comune e gestore del trasporto speciale.

L'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato è disciplinato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e la gestione degli stessi deve essere conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento a:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. 96/2019;
- L.R. – Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 26, “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”;
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”;

e ogni altra normativa generale o specifica, che possa intervenire direttamente o indirettamente sui servizi di cui al presente affidamento.

I servizi di cui al presente affidamento dovranno essere realizzati secondo le modalità ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori specificati ai successivi articoli del presente capitolato, in tutta l’ulteriore documentazione afferente alla presente procedura di affidamento e nella proposta tecnica, che sarà presentata dall’operatore economico.

Il presente capitolato, poichè contiene anche le condizioni contrattuali proposte, deve intendersi assorbente di quanto richiesto dall'art. 82, comma 1, lettera d) del dlgs 36/23.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento oggetto del presente capitolato avrà durata per tre annualità scolastiche 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e per la durata del calendario scolastico, indicativamente dal 15 settembre al 6 giugno di ogni anno.



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

Il Comune si riserva la facoltà di dare esecuzione anticipata al contratto stesso nelle more della stipula del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.lgs 36/2023.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 MODALITA' ORGANIZZATIVE

Il servizio di trasporto scolastico speciale casa-scuola-casa, da svolgersi per l'intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì (indicativamente 175 giorni) e nei seguenti tragitti e orari:

- percorso casa-scuola dalle 7.30/7.40 alle 9.15;
- percorso scuola-casa dalle 11.30 alle 13.15.

Le fasce orarie sono indicative e dovranno essere modulate sulla base degli effettivi orari e giornate di frequenza scolastica degli utenti, cui è rivolto il servizio di trasporto.

Il reale fabbisogno è comunque subordinato ad eventualità e circostanze non completamente prevedibili a priori (come, a titolo esemplificativo, numero e tipologia delle richieste di iscrizione al servizio di trasporto scolastico speciale per disabili; orari e giorni di frequenza scolastica degli utenti; variazione di bisogni specifici e relativi progetti educativi individualizzati).

ART. 4 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico per alunni e studenti disabili ha la finalità prioritaria di assicurare l'accesso e la frequenza degli stessi alle attività scolastiche e concorrere, pertanto, a rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto e nei principi di cui alla L. 104/92 e del D.Lgs 66/2017.

Il servizio di trasporto per alunni e studenti disabili, proprio per la componente fortemente personalizzata che lo contraddistingue, costituisce un momento estremamente delicato, propedeutico e funzionale alla corretta/adequata/opportuna frequenza del percorso scolastico, e acquisisce un importante valore tutelante ed educativo per gli utenti.

ART. 5 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo annuo previsto per la gestione del servizio è stato quantificato in € 45.000,00 iva esente ed include tutti i costi necessari per il funzionamento del servizio oggetto dell'appalto.

La quantificazione del corrispettivo è stata determinata prevedendo la durata del servizio per il calendario scolastico di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Il corrispettivo verrà riproporzionato al periodo di effettivo svolgimento del servizio nel caso in cui dovesse prendere avvio oltre l'inizio dell'anno scolastico.

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del D.lgs n. 36/2023 il valore massimo stimato dell'appalto è pari a euro 135.000,00 iva esente di cui € 75.000,00 per costi della manodopera così dettagliato:

PROSPETTO ECONOMICO



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

A1	Importo del servizio a base di gara	€ 135.000,00
A2	Importo oneri sicurezza	€ 0,00
TOTALE A	TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI	€ 135.000,00

Ai fini della quantificazione del costo del personale, prevista dall'art. 41, comma 13 del Codice, è stato preso a riferimento il costo del lavoro del CCNL per il personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro sopra indicato è stato determinato sulla base di una stima del valore del servizio, in ragione delle previsioni formulate del Comune. Ne consegue che il corrispettivo sarà determinato in ragione delle prestazioni effettivamente richieste e regolarmente eseguite.

Qualora si verifichi la necessità di predisporre il servizio di trasporto scolastico speciale, secondo un percorso e una modalità non previsti tra quelli descritti e stimati nel prezzo, nel presente capitolato, la prestazione verrà negoziata sulla base dei prezzi desumibili dalle condizioni già definite negli atti della procedura, alla luce del preventivo ricevuto.

ART. 6 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si specifica che l'eventuale aggiornamento dei prezzi riguarderà la parte eccedente il 5% dell'intera variazione intervenuta.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici anche disaggregati delle retribuzioni contrattuali orarie, come previsto dall'art. 60, comma 3, lett. B, del d.lgs 36/2023.

ART. 7 PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo al servizio oggetto del presente capitolato verrà riconosciuto a fronte dell'emissione da parte del gestore di fatture mensili, previa verifica in ordine all'esatta e puntuale esecuzione contrattuale e dietro presentazione di fattura elettronica, che dovrà riportare:

- il codice identificativo gara CIG;
- il Codice Univoco Ufficio del Comune di Rubiera: UF4NHO;

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica del servizio prestato e della regolarità contributiva, attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 8 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore del servizio è tenuto:



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

- ad assicurare la tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- a garantire la qualità e la continuità dei servizi, con personale adeguato, anche in caso di sostituzioni, cui dovrà darsi corso con tempi idonei ad evitare qualsiasi interruzione del servizio di trasporto casa-scuola-casa;
- garantire il rispetto della normativa contenuta nel Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) e nel Regolamento UE n. 679/2016, assicurando la tutela dei dati personali degli utenti nel rispetto della normativa;
- assicurare i mezzi necessari per lo svolgimento dei servizi e sostenere tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle attività (es. carburante, bolli ed assicurazioni dei mezzi, pulizia dei mezzi, ecc).

Si precisa che la polizza assicurativa per R.C. auto viene stipulata contro i rischi previsti dalla normativa vigente derivanti dalla circolazione sia su area pubblica sia privata, intendendosi per circolazione sia il movimento, quanto la sosta e la fermata, e comprese le operazioni di salita e di discesa dal mezzo.

La redazione del Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente contratto in quanto non si riavvisano allo stato attuale rischi dovuti ad attività interferenti ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente o altro personale incaricato dal committente e quello dell'operatore economico; si è ritenuto, in fase di valutazione preventiva, individuare misure organizzative minime al fine di gestire correttamente le fasi operative del servizio in questione.

Pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Non viene di conseguenza predisposto il quadro e i relativi costi analitici delle attività interferenti.

Nel caso dovessero emergere specifiche circostanze si potrà prevedere una revisione dei rischi.

L'operatore economico dovrà, comunque, rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dal committente.

ART. 9

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Rubiera:

- mette a disposizione il personale accompagnatore che dovrà svolgere l'attività di assistenza nei confronti degli utenti con disabilità che usufruiscono del servizio;
- provvede al monitoraggio, verifiche e controlli sull'andamento del servizio;
- individua uno o più referenti per i servizi di cui al presente capitolato;
- assicura la trasmissione di tutte le informazioni e i dati necessari per un corretto svolgimento dei servizi da parte dell'operatore economico;
- cura l'ammissione degli utenti al servizio.

Il Comune si impegna inoltre ad una continua collaborazione con l'operatore economico, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo raccordo con le famiglie, le istituzioni e le strutture sedi di destinazione.

ART. 10

MEZZI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I mezzi impiegati per il servizio di trasporto scolastico speciale dovranno essere in pieno stato di efficienza, ordine e pulizia, muniti di polizza d'assicurazione, tassa di possesso e carta di circolazione e revisione.



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

I mezzi dovranno essere idonei ad effettuare i servizi di trasporto di cui al presente capitolato, per capacità di trasporto, dimensioni e dotazioni necessarie a garantire il trasporto disabili. Tutte le spese e gli oneri relativi al buon funzionamento dei mezzi sono a carico dell'operatore economico.

ART. 11 PERSONALE

L'operatore economico è responsabile dei requisiti di idoneità del proprio personale impiegato. Il personale dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e di discesa dal mezzo di trasporto; nelle fasi di accoglienza/affidamento degli utenti al personale scolastico di riferimento e/o ai familiari; dovranno mantenere un comportamento cortese e corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso gli utenti, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione del servizio.

Il personale dovrà inoltre:

1. essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo ai percorsi e agli orari;
2. garantire a tutti i trasportati, per quanto di competenza, il corretto svolgimento del servizio durante tutto il percorso;
3. garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
4. mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole, ed evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati;
5. non fumare, bere o consumare cibo sull'automezzo;
6. osservare scrupolosamente le norme del codice della strada e la segnaletica stradale. In particolare la velocità massima dovrà essere mantenuta nei limiti previsti dal vigente Codice della Strada e dalle limitazioni imposte sulle strade;
7. non caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
8. informare tempestivamente il Servizio competente del Comune di Rubiera in merito a problematiche o criticità eventualmente verificatesi con gli utenti o le loro famiglie nel corso di svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, ed in generale di fatti e circostanze che possano influire sul buon andamento del servizio;
9. non dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e il Comune; rinviare gli utenti e le loro famiglie al competente Servizio del Comune di Rubiera, per la risoluzione di qualunque problematica di tipo organizzativo e/o gestionale.

Il soggetto gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri soci e/o dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contenute nei contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

Deve garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

Il Contratto Collettivo preso a riferimento è il CCNL per il personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni.

ART. 12 VERIFICHE SUL SERVIZIO

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a ogni forma di controllo ritenuta necessaria.

Il gestore si obbliga a consentire, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a tali verifiche, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

Sono previsti tra le parti incontri periodici, durante i quali verrà effettuata una valutazione congiunta sulle attività svolte e un monitoraggio dell'esecuzione contrattuale,

Eventuali inadempienze da parte dell'affidatario dovranno essere contestate dal Comune per iscritto, con termine 15 giorni dalla data della comunicazione formale per la regolarizzazione.

ART.13 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l'aggiudicatario dovrà, all'atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente, automaticamente e proporzionalmente svincolata sulla base dei documenti attestanti lo stato d'avanzamento dell'esecuzione e nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ossia:

40% entro il 31 marzo 2027

40% entro il 31 marzo 2028

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 dlgs 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 117 del D. Lgs.36/2023.

ART. 14 OBBLIGHI, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Comune non assume nessuna responsabilità circa eventuali danni o infortuni che dovessero verificarsi nella conduzione del servizio.

L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia degli enti che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevati gli enti, che saranno inseriti nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'affidatario, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i ri-



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

schì di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui gli enti) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00. Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all'ente prima dell'inizio del contratto.

Il gestore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 15

NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16

NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: "*1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 17

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E

Richiamato il Regolamento europeo n. 679/2016, l'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della committenza.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti capoversi e risponde nei confronti della committenza per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della committenza, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla committenza.

Il Comune, con apposito atto sindacale, provvederà a nominare il gestore responsabile del trattamento esterno dei dati degli utenti, applicando quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente contratto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 10 del Regolamento europeo n° 679/2016.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è RETE ENTIONLINE ALL-PRIVACY - AVV. NADIA CORA' Tel. 0376 803074 - Email consulenza@entionline.it - PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

ART. 18

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il gestore dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

Il gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 19 INADEMPIMENTI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

ART. 20 RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata dal Comune con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'affidatario con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 22

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice è il Responsabile del settore Istruzione e Politiche Giovanili, Orietta Bonazzi. Il RUP riveste, altresì il ruolo di Direttore dell'esecuzione contrattuale.

ART. 23

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, per le quali si faccia ricorso all'Autorità giudiziaria, il foro è quello di Reggio Emilia.

ART. 24

SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà redatto e stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 25

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non specificato nel presente capitolato, si fa espresso rinvio alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme statali e regionali in materia di trasporto di persone, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili.